



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio
Sett. Gare lavori, servizi e forniture

Il Direttore dell'Area

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTO** l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
- VISTO** l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per i soli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss. mm. ii., in particolare gli artt. 36, 70, 71, 72, 73 e 98;
- VISTO** il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, relativo alla definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e i bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- CONSIDERATO** che, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, come prescritto dall'art. 2, comma 6 del citato Decreto ministeriale, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del suddetto Decreto ministeriale, gli avvisi e i bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. devono essere altresì pubblicati anche sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- CONSIDERATO** che le citate Linee guida n. 4 indicano, tra l'altro, specifiche modalità di rotazione degli affidamenti e degli inviti nonché disciplinano la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- VISTA** la propria Disposizione n. 2527 del 03/07/2018 con la quale, in ossequio a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC sopracitate, è stato istituito l'elenco dei soggetti ai quali affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm. e ii., per le procedure indette dall'Università, il servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggiore diffusione locale;

CONSIDERATO che non si è ritenuto opportuno suddividere l'elenco in fasce d'importo, dato il modico valore di ciascun affidamento;

VISTO l'art. 5 co. 2 del citato Decreto ministeriale, che prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

VISTI il Bando-tipo dell'ANAC n. 3 e la relativa nota illustrativa, riguardanti lo schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000,00 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che, ancorché tuttora non formalmente emanati, hanno chiarito, con riferimento alle spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, che sono escluse dal rimborso, a cura dell'aggiudicatario, le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per il servizio di intermediazione del concessionario di pubblicità;

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto chiarito dall'ANAC, che il valore stimato del servizio di pubblicazione è determinato dall'importo del servizio di intermediazione, al netto del costo della pubblicazione, oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario;

CONSIDERATO che nella citata Disposizione istitutiva dell'elenco il costo della pubblicazione è stato, invece, computato, oltre al costo dell'intermediazione, per determinare il valore del servizio in argomento, stimando un importo inferiore ad Euro 40.000,00 per ciascun servizio;

CONSIDERATO che l'importo stimato per lo svolgimento di ciascun servizio di intermediazione è inferiore ad Euro 1.000,00;

CONSIDERATA pertanto, la necessità di modificare la citata Disposizione di istituzione per le motivazioni sopra indicate;

CONSIDERATA l'opportunità di elaborare un'unica disposizione istitutiva dell'elenco *de quo*;

DISPONE

Art. 1 - La propria disposizione n. 2527 del 03/07/2018 è annullata e sostituita dalla presente.

Art. 2 - E' istituito l'elenco dei soggetti ai quali affidare, per le procedure indette dall'Università, il servizio di intermediazione per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

Art. 3 - L'elenco è disciplinato dal presente provvedimento e dall'avviso pubblicato sulle pagine web <https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi>, <https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-gare-lavori-servizi-e-forniture>, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 4 - Possono iscriversi all'elenco, senza limitazioni temporali, gli operatori economici che svolgono attività nell'ambito dei servizi offerti alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti privati, con presenza nell'oggetto sociale di specifiche attività afferenti alla pubblicità o alla prestazione e/o intermediazione di servizi e che posseggono i requisiti indicati nell'avviso citato al precedente art. 2.



- Art. 5 -** I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco devono, secondo le modalità indicate nell'avviso citato al precedente art. 2, inviare all'indirizzo pec protocollosapienza@cert.uniroma1.it i seguenti documenti firmati digitalmente: domanda, DGUE e dichiarazioni integrative.
- Art. 6 -** L'iscrizione è comunicata agli operatori economici tramite pec inviata a cura del competente Settore dell'Amministrazione, previa verifica della regolarità formale di quanto trasmesso, da effettuarsi entro un termine massimo di 30 gg. dalla ricezione della domanda di iscrizione.
- Art. 7 -** Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad informare l'Amministrazione in ordine alle eventuali variazioni intervenute nei dati dichiarati e nel possesso dei requisiti.
- Art. 8 -** L'elenco è formato 30 gg. dopo la data di pubblicazione dell'avviso citato al precedente art. 2 e pubblicato sul sito web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-gare-lavori-servizi-e-forniture>. L'elenco è aggiornato e pubblicato ogni qualvolta vi siano nuove iscrizioni ovvero cancellazioni.
- Art. 9 -** Per ciascun servizio di intermediazione inerente la pubblicazione è richiesto a tutti i soggetti iscritti di formulare un preventivo di spesa contenente i seguenti elementi: importo dovuto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; importo relativo alla pubblicazione sui quotidiani; costo di intermediazione da corrispondere per il servizio reso. Il servizio è affidato all'operatore economico che presenta il costo di intermediazione più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, paragrafo 4.3.1. In caso di offerte uguali si procede al sorteggio.
- Art. 10 -** Si procede alla cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:
- a) per mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) in caso di dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e ss. mm. e ii.;
 - c) per grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio o per aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - d) in caso di mancata sottoscrizione o risoluzione del contratto, per fatto dell'aggiudicatario.

F.to Il Direttore di Area
Arch. Paola Di Bisceglie

Disposizione n. 2681/2018

Prot. n. 0060309 del 19/07/2018

Classif. X/4